

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:		ALPINO: ed altri: Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero tesoro (1195).	423
PRESIDENTE	422	PRESIDENTE	423, 426, 427, 428
Comunicazioni del Presidente:		ZUGNO, <i>Relatore</i>	423, 427
PRESIDENTE	422	ALPINO	426, 428
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		ANGELINO PAOLO	426
RAFFAELLI ed altri: Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750. (513)	422	ALBERTINI	426
PRESIDENTE	422, 423	TREBBI	426, 427
VALSECCHI. <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	422	TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	426, 428
RAFFAELLI	423	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		SOLIANO ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori. (1264)	438
Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1467);		PRESIDENTE	438, 439, 440
Tozzi CONDIVI: Adeguamento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti locali alle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la liquidazione e la reversibilità delle pensioni. (440);		CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	438, 439
COLITTO: Estensione al personale degli Enti locali, collocato in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379. (983);		GRILLI GIOVANNI	439
		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
		Modalità per la nomina del vice direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (967)	440
		PRESIDENTE	440, 441, 443, 444, 445, 446
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	440, 442, 444
		TREBBI	441, 445
		GRILLI GIOVANNI	441, 443
		ANGELINO PAOLO	442
		RAFFAELLI	442, 444
		ROSSI PAOLO MARIO	442
		VALSECCHI. <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	444, 445, 446

	PAG
Vendita a trattativa privata al comune di Vallecrosia del complesso immobiliare costituente l'ex caserma Guardia alla frontiera (G. A. F.) sita in quella località. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1612)	446
PRESIDENTE	446
NATALI, <i>Relatore</i>	446
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	446

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna, partecipa, senza voto deliberativo, il deputato Alpino, per la discussione della sua proposta n. 1195 oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 (513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli, Amadei, Paolicchi, Pucci Anselmo e Liberatore: « Vendita a trattativa privata al Comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per una questione pregiudiziale. La proposta di legge Raffaelli ed altri, infatti, presenta un certo numero di questioni assai complesse. Per questo motivo, il mio Mini-

stero ebbe modo, a suo tempo, di prendere opportuni contatti con i rappresentanti del comune di Vecchiano. L'arenile, di cui trattasi nella proposta di legge Raffaelli, presenta una ubicazione alquanto strana poiché non esiste una vera e propria via di accesso in quanto è confinante con una lunga proprietà privata senza che vi siano all'intorno strade di accesso sufficientemente praticabili. D'altra parte, l'arenile in questione fa parte di un piano urbanistico di sistemazione della zona, nel quale piano di sistemazione è anche interessato il comune di Viareggio e inoltre esiste anche un vincolo da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Stando così le cose, è molto probabile che nel quadro generale della sistemazione urbanistica della zona, le aspirazioni del comune di Vecchiano intese a potere usufruire dell'arenile, possano essere realizzate, esonerando nel contempo il comune stesso delle spese relative all'acquisto di detto arenile: acquisto che, oltre a presentare notevoli difficoltà dal punto di vista amministrativo, risulterebbe economicamente poco vantaggioso per il comune di Vecchiano data la sua assoluta mancanza di redditività.

Di tutti questi contatti è stato anche informato il relatore e, a quanto mi risulta, anche l'onorevole Raffaelli, proponente, si è dichiarato disposto ad attendere le conclusioni che io spero positive di questo *pour parler* intercorso tra il Ministero, il comune di Vecchiano e il comune di Viareggio.

Del resto, se non vado errato, quello che più interessa all'onorevole proponente è che l'arenile non venga (come era sembrato in un primo momento) venduto al possessore della proprietà privata retrostante.

Da questo punto di vista, credo di potere qui assumere l'impegno, tenuto conto dei vari aspetti della questione, che l'arenile in ogni caso sarà destinato ad uso pubblico ed escludere, quindi, che esso possa essere ceduto ad un acquirente privato. Né d'altra parte — dico questo per inciso — vedo quale interesse possa avere un privato ad acquistare un terreno circondato da così numerose limitazioni.

Rebus sic stantibus, pregherei la Commissione — consenziente il relatore — di sospendere la discussione e di rinviarla *sine die*, dando a questo rinvio un preciso significato nel senso che ove al termine di queste trattative cui ho già fatto cenno non fosse possibile giungere a nessun accordo, l'esame di questo provvedimento sarebbe nuovamente ripreso. A titolo informativo comunico che l'accordo di cui ho già più volte fatto cenno do-

vrebbe concludersi entro febbraio o marzo del prossimo anno.

RAFFAELLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo e soprattutto del riconoscimento da lui fatto dei motivi che hanno spinto il comune di Vecchiano a formulare le richieste contenute nella proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare.

Non sono contrario quindi ad accedere alla richiesta di rinvio in attesa che siano concluse le trattative.

PRESIDENTE. In considerazione di quanto è stato finora detto, avendo anche l'onorevole Sottosegretario riferito il parere del relatore (che non è presente) e dato il parere favorevole del proponente, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1467); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Adeguamento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli Enti locali alle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la liquidazione e la reversibilità delle pensioni (440); del deputato Colitto: Estensione al personale degli Enti locali, collocato in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379 (983); e dei deputati Alpino ed altri: Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno: « Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa delle pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi: « Adeguamento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti locali alle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la liquidazione e la reversibilità

delle pensioni »; Colitto: « Estensione al personale degli enti locali, collocato in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379 »; e Alpino, Biaggi Francantonio, Colitto e Spadazzi: « Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Essendo tuttora assente, per motivi di salute, il relatore onorevole Marotta, così come è stato deciso nel corso dell'ultima seduta, l'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1467 di iniziativa governativa, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede legislativa, nella seduta del 15 luglio 1959, concerne il miglioramento del trattamento di quiescenza e l'adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. È noto come alle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 11 giugno 1916, n. 720, istitutive la prima della Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari e agli altri impiegati comunali e la seconda della Cassa pensioni per i salariati degli enti locali, abbiano fatto seguito due ordini di disposizioni: 1°) per estendere l'obbligatorietà dell'iscrizione e degli enti tenuti a tale iscrizione; 2°) per apportare miglioramenti alle pensioni liquidate e da liquidarsi a carico delle predette Casse, specie durante e dopo l'ultima guerra. Da notare poi che queste disposizioni aumentative (decreto-legge 3 settembre 1943, n. 143, decreto-legge 3 settembre 1946, n. 143, decreto-legge 8 settembre 1947, n. 1109, legge 21 novembre 1949, n. 914, legge 24 maggio 1952, n. 601 e legge 26 novembre 1953, n. 877) hanno notevolmente alterato il sistema di liquidazione originario essendo in genere commisurate ad aumenti percentuali e creando in conseguenza notevoli sperequazioni rispetto ai criteri con cui le pensioni stesse erano state liquidate.

Con decreto-legge 27 dicembre 1953, n. 966, si abbandonò il criterio degli aumenti percentuali e si provvide alla riliquidazione delle pensioni vigenti al 30 giugno 1950, mediante coefficienti moltiplicativi riferiti ai periodi di cessazione dal servizio, coefficienti che toccano un massimo di cinquanta volte per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1930 e un minimo di 1,30 per le cessazioni avvenute dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950.

Con legge 11 aprile 1955, n. 379, si è provveduto: 1°) ad unificare le due Casse pen-

sioni impiegati e salariati enti locali, istituendo dal primo gennaio 1954 una sola Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali; 2°) ad eliminare con decorrenza primo gennaio 1954 e per le cessazioni dal servizio da tale data, le sperequazioni create da tutte le disposizioni accumulate dal dopoguerra; 3°) ad attuare un sistema di liquidazione più semplice rispetto al precedente.

Il sistema di liquidazione vigente fino al 31 dicembre 1953 era fondamentalmente il sistema puro dei capitali accumulati. In altri termini il capitale veniva costituito mediante accumulo di quote di contributi pari all'11,50 per cento dello stipendio o paga. A questo scopo si applicavano un tasso finanziario del 4,25 per cento e i tassi demografici dell'età, quali risultavano da una apposita tavola di mutualità. Il sistema prevedeva anche la trasformazione del capitale così accumulato per ogni iscritto in rendita vitalizia con l'applicazione di un apposito coefficiente.

Con la legge n. 379 — per le pensioni da liquidare per cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1954 in poi — viene adottato un nuovo sistema di pensionamento sulla base del criterio di accumulo demografico-finanziario indipendente dall'età per cui le pensioni stesse tengono conto solo: 1°) della retribuzione; 2°) degli anni di servizio utile.

Si è eliminato così l'inconveniente di una eccessiva differenza tra pensioni liquidate a dipendenti che hanno prestato lo stesso numero di anni di servizio e versato lo stesso importo di contributi e vanno a riposo con differente età.

A mente della legge 379 pertanto la pensione teorica per ogni iscritto riferita alla retribuzione annua pensionabile costante — risulta dalla trasformazione in rendita — mediante un coefficiente fisso pari a 9,40 del montante finanziario del contributo annuo del 10,50 per cento calcolato al saggio del 5,50 per cento.

La tabella A annessa a detta legge dà appunto — in base all'anzianità di servizio utile — la pensione teorica riferita alla retribuzione di una lira annua pensionabile costante per tutto il servizio. Nel caso di variazioni nel tempo delle retribuzioni annue pensionabili, tale pensione teorica base deve essere maggiorata della sommatoria degli incrementi della retribuzione stessa per i coefficienti corrispondenti agli anni di servizio per cui gli incrementi sono stati goduti.

Con detta legge 379 poi a norma dell'articolo 17 si stabilisce: 1°) che per ogni iscritto alla data del 31 dicembre 1953 — ai fini della

determinazione della quota di pensione riferibile al servizio anteriore al 1° gennaio 1954 — si prenda a base la retribuzione annua contributiva dell'1 gennaio 1954; 2°) che per detto periodo si attribuisce una retribuzione annua pensionabile costante pari alla retribuzione annua pensionabile dal 1° gennaio 1954 moltiplicata per un coefficiente dato da apposita tabella E allegata alla legge.

Il disegno di legge in esame accoglie ed applica questi stessi criteri ma intende: 1°) adeguare alle nuove retribuzioni la pensione da liquidare per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1957; 2°) perequare le pensioni già liquidate o da liquidarsi per cessazione dall'1 gennaio 1957 in poi adeguandole alle retribuzioni in atto al 1° gennaio 1958.

La data del 1° gennaio 1958 è stata scelta abbandonando la data del 1° gennaio 1954: 1°) perché dopo il 1° gennaio 1954 con la legge 9 agosto 1954 n. 748 si è provveduto al riordino della carriera dei segretari comunali e provinciali da cui hanno tratto vantaggio tutti i dipendenti di tali enti; 2°) perché dopo il 1° gennaio 1954 è intervenuto il conglobamento totale (almeno di nome) delle varie voci dello stipendio e salario e molti enti vi hanno provveduto anche durante il 1957 e comunque non oltre il 1° gennaio 1958.

Ai fini della liquidazione delle nuove pensioni per cessazioni a partire dal 1° gennaio 1958, il disegno di legge non fa che applicare i criteri della legge n. 379 determinando — con l'applicazione della tabella E annessa alla legge n. 379 — una retribuzione annua pensionabile per tutto il periodo di servizio anteriore al 1° gennaio 1958 prendendo a base la retribuzione goduta al 1° gennaio 1958 invece che al 1° gennaio 1954. Il disegno di legge prevede il caso che la retribuzione annua pensionabile costante riferita al 1° gennaio 1954 — risulti maggiore di quella determinabile con riferimento alla retribuzione 1° gennaio 1958. In questo caso, appunto — allo scopo di conservare diritti acquisiti — l'articolo 2 prevede una maggiorazione della retribuzione annua pensionabile con il meccanismo della tabella I allegata al disegno di legge.

La perequazione poi delle pensioni relative a cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1957 si imponeva: 1°) per eliminare le sperequazioni apportate alle liquidazioni originarie con varie leggi aumentative ispirate a criteri diversissimi; 2°) per adeguare le vecchie pensioni alle nuove retribuzioni e quindi alle pensioni che si liquideranno dal 1° gennaio 1958.

L'ideale sarebbe stato — come per i dipendenti statali — di attuare una completa perequazione. Ma mentre per i dipendenti statali esistono: 1°) tabelle retributive di generale applicazione; 2°) qualifiche comuni ed equipollenti; 3°) comuni norme di carriera; per quanto concerne gli enti interessati alla Cassa è notorio come: 1°) le tabelle siano diverse presso i diversi enti; 2°) presso enti di stessa natura (esempio comuni, province, ecc.) le remunerazioni sono diverse a seconda della classe dei comuni in cui risiedono; 3°) le progressioni di carriera sono poi diversissime da ente a ente e negli enti della stessa natura a seconda dell'ampiezza, della popolazione, ecc.

Del resto, basta pensare che gli enti interessati sono circa 15 mila, nonché alle variazioni avvenute nel tempo e che si sarebbe dovuto esaminare tutti i relativi organici, per convincersi che una completa e rigida perequazione non solo sarebbe stata laboriosissima, ma praticamente, in moltissimi casi, impossibile.

In analogia a quanto già fatto in sede di compilazione del bilancio tecnico della Cassa alla data del 1° gennaio 1956 (le cui risultanze in sostanza sono la base del disegno di legge che stiamo esaminando) si è proceduto a determinare linee demografiche (distinguendo cioè gli iscritti per sesso) e linee di contribuzione non per tutta la collettività degli iscritti, ma per gruppi di iscritti il più possibile omogenei nella retribuzione e nel progresso economico di carriera. Il bilancio tecnico suindicato considera infatti sei gruppi (quattro per i maschi e due per le femmine) dove lo sviluppo medio della carriera economica esprimibile in numeri indici, fatto 100 la retribuzione iniziale, è massimo per la prima categoria maschile (diventa infatti: 140 con 20 anni di servizio e 200 con 40 anni di servizio) mentre è minimo per la 4-M (che concerne salariati di comuni, province ed altri enti residenti in comuni dalla seconda alla quarta classe) in quanto l'indice diventa 119 con 20 anni di servizio e 124 con 40 anni di servizio. La razionalità di tale impostazione risulta evidente se si considera che la media delle retribuzioni per tutta la collettività degli iscritti in 40 anni di servizio sale da 100 a 160. Avvalendosi quindi di tali studi in occasione della formazione del bilancio tecnico della Cassa al 1° gennaio 1956, il disegno di legge ha adottato — con gli articoli 5 e 6 — il sistema di attribuire al pensionato, per il servizio utile prestato, una carriera economica virtuale ragguagliando la retribuzione a quella che presumibilmente avrebbe perce-

pito al 1° gennaio 1958 in relazione al grado e all'anzianità di servizio. Allo scopo è stata approvata la tabella II — allegata al disegno di legge — con coefficienti che applicati in genere all'ultimo stipendio o salario effettivamente percepito dal pensionato (in qualunque tempo abbia cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1958) — in relazione agli anni di servizio prestati — permettono di determinare direttamente una retribuzione media annua costante (corrispondente all'attuale livello dei trattamenti economici di attività di servizio) da attribuire al pensionato stesso. La pensione si determinerà poi applicando a tale retribuzione annua pensionabile costante la tabella A della legge n. 379.

Si tratta quindi un sistema molto semplice che elimina ogni precedente istruttoria e consente miglioramenti a quasi tutti i pensionati specie ai vecchi. Nei rari casi (circa l'8 per cento) in cui l'importo della pensione precedente risulti superiore alla pensione riliquidata, si mantiene il trattamento in atto (articolo 12).

Detti pensionati godranno però dell'aumento della R.V.C. (articolo 3) che dal primo gennaio 1958 viene estesa ai vecchi pensionati (articolo 13) assorbendo comunque l'assegno di caroviveri già concesso con l'articolo 2 del decreto-legge 143/1946.

Gli articoli 15 e 16 dettano norme interpretative circa la portata dell'articolo 12 della legge n. 379 del 1955 concernente la determinazione delle retribuzioni annue pensionabili comprendendovi anche gli assegni in natura e le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi quando risultino costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o da contratti collettivi di lavoro.

Si comprendono inoltre: 1°) gli assegni per speciali mansioni quando tali mansioni rientrino nei compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto; 2°) le eventuali mensilità oltre la tredicesima solo se previste da contratti collettivi e comunque obbligatoriamente dovute.

Gli articoli 17 e 18 precisano poi l'entità massima della retribuzione per i dipendenti del comune e della provincia (che non può mai superare quella del relativo segretario) e le voci componenti la retribuzione dei segretari comunali e provinciali.

Il disegno di legge non fa cenno alla copertura del maggior onere che deriverà alla Cassa in quanto — le valutazioni attuariali condotte — hanno dimostrato la capienza di tale mag-

giore onere valutato in circa sette miliardi di valore annuo corrispondente a centotrentadue miliardi in valore capitale. Questi centotrentadue miliardi sono dati; 1°) da 12 miliardi risultati come avanzo attuariale alla data del 1° gennaio 1958; 2°) da 29 miliardi pari a un presunto aumento degli iscritti in relazione all'attuale sviluppo demografico; 3°) da 91 miliardi in relazione al maggior rendimento dei capitali nei confronti di quello previsto in base al saggio tecnico delle valutazioni di bilancio.

Per tutti questi motivi, invito la Commissione ad approvare il testo governativo e a considerare assorbite le altre proposte di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Zugno per l'ampia e chiara relazione da lui svolta e dichiaro aperta la discussione generale.

ALPINO. Vorrei soltanto fare una precisazione. La proposta di legge da me e da altri presentata, riguarda un caso particolare e non ha riferimento specifico a miglioramenti, miglioramenti od altro ma, invece, al caso in cui gli enti da cui dipendevano i pensionati, non avendo tempestivamente provveduto ad iscrivere i loro dipendenti presso la Cassa, costoro, senza alcuna loro colpa o inadempimento o negligenza, si trovano esclusi dal trattamento che loro spetterebbe.

Non pretendo che venga approvata una apposita legge ma che, con un emendamento od una aggiunta alla legge di base, sia creata la possibilità di venire incontro a questa esigenza e per stabilire semplicemente che il maggior gravame che verrebbe agli interessati, senza loro colpa, per l'aggiornamento dei loro diritti previdenziali, sia sopportato dagli enti che, a suo tempo, non provvidero. Si tratta del riconoscimento di un diritto.

ANGELINO PAOLO. Vorrei pregare l'onorevole Alpino di desistere dalla sua richiesta dato che, altrimenti, il provvedimento dovrebbe, essendo emendato, ritornare al Senato ciò che ritarderebbe l'approvazione. L'argomento dall'onorevole Alpino proposto, esula dall'oggetto della legge e credo che possa e debba essere risolto con un'altra proposta di legge.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

ALBERTINI. Sono d'accordo.

TREBBI. Se la proposta dell'onorevole Alpino dovesse creare delle difficoltà all'approvazione, saremmo del parere, anche noi, di chiedere all'onorevole Alpino di voler ritirare la sua proposta.

ALBERTINI. Sono del parere che l'argomento non debba essere proposto sotto forma di emendamento al testo di legge ora in esame perché teniamo a che il disegno di legge venga, al più presto, approvato.

Vorrei cogliere l'occasione per invitare l'onorevole rappresentante del Governo a interessarsi direttamente di una anomalia che esiste, in modo particolare presso la Cassa di previdenza enti locali: i dipendenti degli enti locali che vanno in quiescenza, dopo uno o due anni non ricevono ancora la liquidazione della pensione. Ritengo che si debba sollecitare almeno la concessione degli assegni provvisori; si darebbe modo, con tali acconti, a chi lascia il lavoro, di continuare una vita decorosa come quella trascorsa durante il periodo in cui lavorava.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do la parola all'onorevole Sottosegretario per il tesoro avvertendo che desidererei, dopo, esprimere alcune brevi considerazioni.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Alpino e quella degli onorevoli colleghi della Commissione, sul fatto che la proposta di legge Alpino ed altri, ha per oggetto una modifica della legge 11 aprile 1955, n. 379; ha, cioè, lo stesso oggetto del disegno di legge governativo che comporta modifiche ad articoli diversi da quello che la proposta Alpino ed altri tende a modificare ma pur sempre della stessa citata legge n. 379. A rigore, quindi, la proposta Alpino ed altri dovrebbe essere considerata assorbita ed eventualmente tramutata in emendamento. Se si ritiene, per ragioni di opportunità, di non seguire tale via, occorrerà trovare un espediente per discutere a parte la proposta di legge di cui trattasi.

ALPINO. Concordo con quanto detto dall'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. La prima mia considerazione riguarda la proposta di legge Alpino ed altri che, sia o non sia nel quadro sistematico del provvedimento che è al nostro esame, riflette però situazioni che, purtroppo, si ripetono. La negligenza degli enti che avrebbero dovuto provvedere, secondo la legge, ad iscrivere i loro dipendenti alla Cassa e che viene rilevata normalmente in occasione della cessazione del rapporto d'impiego porta coloro che non sono stati iscritti a subire un danno.

TREBBI. Non si tratta solo di negligenza.

PRESIDENTE. Bisogna riconoscere che, in generale, gli Istituti di previdenza non ricusano l'iscrizione.

TREBBI. Adesso. Vi è stato però un tempo in cui facevano difficoltà.

PRESIDENTE. Ora, pur comprendendo la necessità di far sì che il provvedimento in esame venga approvato entro il più breve termine e quindi senza alcuna modifica, volevo associarmi all'onorevole Alpino per quanto riguarda il problema da lui prospettato. Non sono pochi i dipendenti degli enti locali che, ad un certo momento, si trovano danneggiati perché l'ente non ha provveduto in tempo.

Altro argomento che volevo prospettare, era una questione di copertura. Si tratta però, solo di un chiarimento che io richiedo all'onorevole relatore che, con una diligenza che ancora voglio lodare, ha esposto una relazione così chiara. Gli Istituti di previdenza, così come sono retti, provvedono con i loro mezzi; nella ipotesi, meramente teorica, almeno in questo momento, che, ad un certo punto, i fondi accantonati non siano sufficienti per provvedere ai servizi di istituto, in quel momento potrà presentarsi un problema di intervento dello Stato e conseguentemente un problema di copertura. Bisogna però vedere come è coperta questa spesa che è stimata in 7 miliardi l'anno e, in valore di capitalizzazione, 132 miliardi. È questo un esame che dobbiamo fare noi come Commissione finanze e tesoro.

Si è detto che 12 miliardi sono un avanzo attuariale alla data del 1° marzo 1958; 29 miliardi sono il calcolo derivante da un aumento degli iscritti in relazione all'attuale sviluppo demografico. Si dice, cioè che attualmente gli iscritti sono 330 mila e che vi è una certa crescita naturale per la quale si potrà contare, nel giro di 20 anni, su 400 mila iscritti e più. Si arriva perciò a 41 miliardi. Mancano quindi 91 miliardi per giungere alla copertura e tale cifra deriverebbe dal maggior rendimento dei capitali. Il saggio tecnico è del 4,25 per cento.

ZUGNO, *Relatore*. Il tasso applicato alla liquidazione delle pensioni è, però, del 5,50 per cento.

PRESIDENTE. In questo caso, però, si ritiene di percepire più del 5,50 per cento.

ZUGNO, *Relatore*. Il 6,50 per cento circa sul patrimonio.

PRESIDENTE. Effettivamente, quando si stimano gli impieghi degli Istituti di previdenza (mi sono occupato per circa tre anni di tale materia) si sta intorno al 7,25-7,50 per cento lordo.

Ma temo che queste previsioni siano largamente ottimistiche e volevo che queste

considerazioni fossero raccolte a verbale: la misura del rendimento degli investimenti non tende a crescere e non sappiamo se la ipotesi della realizzazione di questi 91 miliardi sia fondata su un rendimento ordinario del 7,50 o del 7 per cento in quanto non conosciamo quale sia il capitale che deve dare questo rendimento. L'onorevole relatore, molto prudentemente non lo ha detto.

ZUGNO, *Relatore*. È molto ben dimostrato.

PRESIDENTE. Noi crediamo sulla parola che si otterranno questi 91 miliardi attraverso un maggior rendimento dei capitali nei confronti di quanto previsto in base al saggio tecnico degli impieghi di bilancio.

Ho voluto dire questo perché la Commissione, per così dire, toccasse con mano l'esistenza di una certa difficoltà per la Cassa a coprire questi oneri. Ma detto questo, soggiungo subito che caso mai ciò costituirà eventualmente un problema da esaminare nel futuro.

ZUGNO, *Relatore*. È chiaro che, sulla base di quanto finora è stato detto la proposta Alpino deve essere assorbita dal disegno di legge governativo. Tuttavia, il problema sollevato dalla proposta Alpino inerita una notevole attenzione, anche perché coinvolge una questione di principio quale è quello di commisurare la quota del riscatto all'entità del contributo pagato. Principio, io penso, che può essere accolto eventualmente solo in via eccezionale e senza effetto retroattivo.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal nostro Presidente, debbo precisare che mi sono dato carico di esaminare la questione di quei 91 miliardi che, per la verità, hanno fatto una certa impressione anche a me. In effetti, però, bisogna riconoscere che nei bilanci tecnici vi è stata un'indagine molto approfondita, onde si ha una media di 6,45 o 6,47 sul patrimonio immobiliare che è di molto superiore sia al 4,25 come al 5,50.

PRESIDENTE. Quindi, siamo sul 6,40.

ZUGNO, *Relatore*. Precisamente al 6,48 nel 1956.

PRESIDENTE. Questo è un dato più tranquillizzante!

ZUGNO, *Relatore*. Desidero sottolineare che trovandomi ad esaminare le riserve matematiche per le pensioni e il valore attuale delle pensioni stesse sia in atto che da liquidare, ho potuto rilevare una differenza di circa 15 miliardi. Sicché si è dovuti ricorrere all'articolo 30 della legge n. 379 che blocca le pensioni nel senso che non è possibile superare l'importo dell'ultima retribuzione annua pensionabile. Non solo: ma eliminando il

gioco delle tabelle applicabili e determinando sulla base di queste i relativi limiti, si integrano questi 15 miliardi circa in modo da raggiungere il pareggio.

ALPINO. Desidero innanzi tutto ringraziare i colleghi e in modo particolare il Presidente che in certo senso hanno confortato l'impostazione, sul piano dell'equità, della mia proposta di legge. Per altro mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni espresse sia dal relatore che dal rappresentante del Governo in ordine all'opportunità, per ragioni di organicità, di considerare assorbita la mia proposta.

Per superare questo scoglio, che rischia di incagliare definitivamente la sostanza della mia proposta (condivisa, pare, da molti fra noi), mi permetto di ripiegare sulla seguente proposta: stralciare dall'ordine del giorno la mia proposta di legge rinviandone l'esame ad un'altra seduta. Questo espediente darebbe modo da un lato di discutere ed approvare oggi il disegno governativo e successivamente, in altra seduta, porrebbe in grado la Commissione di pronunciarsi esclusivamente sulla mia proposta di legge superando così l'inciampo procedurale.

Sul merito poi, mentre mi rendo conto delle obiezioni del relatore circa l'infrazione di un principio nel campo del riscatto e delle contribuzioni e circa i problemi di bilancio, non posso non rilevare che si tratta qui di un problema di equità. Queste persone, infatti, si sono trovate nell'impossibilità di richiedere un loro diritto solo per fatto (non so se colposo o colpevole, ma questo non importa) dell'amministrazione da cui dipendono. Anzi, a questo proposito penso che, di fronte ad eventuali problemi di copertura, si potrebbe benissimo affermare che detta copertura vada a carico dell'amministrazione per il cui comportamento l'evento si è verificato.

PRESIDENTE. Del resto anche secondo i principi generali del diritto i danni causati dal comportamento colposo sono a carico del responsabile.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A questo punto, secondo l'articolo 133 del regolamento, la Commissione dovrebbe deliberare sulla scelta del testo, considerando tutti gli altri provvedimenti abbinati, come emendamenti al testo prescelto.

Ci troviamo però di fronte alla proposta dell'onorevole Alpino il quale, per i motivi già illustrati, chiede lo stralcio della proposta di legge n. 1195 che riviverebbe come proposta di legge a sè stante.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli, il disegno di legge n. 1467.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta:

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1467 e delle tabelle annesse che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sostituendo, però, la data predetta a quella del 1° gennaio 1954 indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, del servizio utile, nonché dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato articolo 18.

(È approvato).

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Rimane ferma la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1° gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.

(È approvato).

ART. 3.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilità, è elevato con effetto dalla data predetta:

a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.

(È approvato).

ART. 5.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel numero 3) delle norme annesse alla tabella A unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata costante per l'intera durata del servizio utile.

(È approvato).

ART. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso,

in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, è attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dall'applicazione delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive, ovvero, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1° gennaio dell'anno di cessazione e del 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.

(È approvato).

ART. 7.

Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'articolo 5, è determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorso la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti è maggiorata di un'aliquota pari alla frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono

e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, però, che in nessun caso la pensione teorica così maggiorata può superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'articolo 6.

(È approvato).

ART. 9.

Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reinscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'articolo 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata non può essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7, attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'articolo 6.

In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, può essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, aumentato della somma fissa di lire 26.000.

(È approvato).

ART. 11.

Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di reversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 12.

La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della pensione riliquidata è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.

(È approvato).

ART. 13.

A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di età, dall'articolo 3.

Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 14.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 è ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emo-

lumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale, della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonché gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

(È approvato).

ART. 16.

L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.

Le eventuali mensilità oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro.

In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;

i compensi per lavori di carattere eccezionale;

le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;

le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'articolo 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

le indennità di carica o di grado;

le eventuali indennità invernali;

le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso

spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;

gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

(È approvato).

ART. 17.

Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva è unicamente costituita:

a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di qualifica ovvero, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;

b) dalla tredicesima mensilità;

c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

d) dall'eventuale indennità mensile prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

e) dagli eventuali assegni in natura o indennità sostitutive degli assegni stessi che rientrano tra quelli contemplati dal comma secondo dell'articolo 15.

(È approvato).

ART. 18.

Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera, per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe.

Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

ART. 19.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960.

(È approvato).

ART. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

(È approvato).

ALLEGATO.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA I

1. — Per ciascun iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge si determina, alla data stessa:

l'età;

la durata del servizio utile espressa in anni interi oppure le distinte durate nel caso di servizi simultanei;

il rapporto tra la retribuzione pensionabile annua riferita al 1° gennaio 1954 ovvero alla posteriore data di inizio del servizio e quella riferita alla data da cui ha effetto la presente legge.

2. — Per ciascun servizio utile si effettua il confronto tra il rapporto ottenuto in applicazione del n. 1) e quello minimo rispettivo sottoindicato:

SERVIZIO INIZIATO IL 1° GENNAIO 1954 O SUCCESSIVAMENTE		SERVIZIO INIZIATO ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1954			
Durata	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo
0	1,000	fino a 58	0,925	67	0,882
1	0,998	59	0,921	68	0,874
2	0,983	60	0,916	69	0,866
3	0,962	61	0,913	70	0,859
4	0,939	62	0,908	71	0,836
		63	0,904	72	0,803
		64	0,900	73	0,759
		65	0,895	74	0,705
		66	0,890	75 o più	0,645

La maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante prevista dal comma primo dell'articolo 2 deve essere apportata nel caso in cui dal confronto effettuato il rapporto di cui al n. 1) risulti superiore a quello minimo.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

3. — Nel caso previsto dall'ultimo comma del n. 2) in cui occorra procedere alla maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante, si calcola la frazione avente per numeratore il prodotto della differenza tra il rapporto di cui al n. 1) e quello minimo indicato al n. 2) per il coefficiente dell'annessa tabella I corrispondente al servizio utile e per denominatore il predetto rapporto minimo.

4. — La maggiorazione da apportare alla retribuzione annua pensionabile costante ai sensi del comma primo dell'articolo 2 è pari alla frazione di cui al n. 3) della retribuzione stessa.

TABELLA I.

COEFFICIENTI PER LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 2

SERVIZIO UTILE (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile anni	Coefficiente
0.....	1,00000	17	0,93322	34	0,97917
1.....	1,00000	18	0,93858	35	0,98025
2.....	0,75345	19	0,94358	36	0,98127
3.....	0,66997	20	0,94793	37	0,98222
4.....	0,62712	21	0,95184	38	0,98311
5.....	0,70626	22	0,95537	39	0,98395
6.....	0,75919	23	0,95856	40	0,98473
7.....	0,79699	24	0,96150	41	0,98549
8.....	0,82528	25	0,96413	42	0,98621
9.....	0,84744	26	0,96654	43	0,98690
10.....	0,86514	27	0,96868	44	0,98755
11.....	0,87986	28	0,97064	45	0,98818
12.....	0,89210	29	0,97238	46	0,98878
13.....	0,90266	30	0,97400	47	0,98935
14.....	0,91188	31	0,97543	48	0,98990
15.....	0,91992	32	0,97680	49	0,99042
16.....	0,92700	33	0,97801	50	0,99092

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

La determinazione della retribuzione annua pensionabile costante da attribuire ai sensi dell'articolo 6 si effettua nel modo seguente:

1. — Ciascuna retribuzione annua contributiva, ovvero stipendio o salario pensionabile, di cui all'articolo 6, qualora risulti inferiore oppure superiore ai rispettivi importi minimo o massimo sottoindicato, deve essere così modificata:

la retribuzione inferiore all'importo minimo è maggiorata della corrispondente sottoindicata aliquota percentuale applicata sulla differenza tra l'importo minimo e la retribuzione predetta;

la retribuzione superiore all'importo massimo è diminuita dei nove decimi della differenza tra la retribuzione e l'importo predetti.

DATA DI RIFERIMENTO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA OVVERO DELLO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE		Aliquota percentuale	IMPORTI IN LIRE		DATA DI RIFERIMENTO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA OVVERO DELLO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE		Aliquota percentuale	IMPORTI IN LIRE	
dal	al		Minimo	Massimo	dal	al		Minimo	Massimo
fino al	31- 1-1918	53	2.500	19.000	1- 9-1946	31- 5-1947	66	67.000	600.000
1- 2-1918	30- 4-1919	53	3.000	25.000	1- 6-1947	31-10-1948	66	89.000	900.000
1- 5-1919	31-12-1923	53	5.100	32.000	1-11-1948	30- 6-1949	65	117.800	1.200.000
1- 1-1924	31- 3-1939	63	7.200	52.000	1- 7-1949	30- 6-1951	65	129.500	1.320.000
1- 4-1939	31- 3-1940	67	7.400	55.000	1- 7-1951	31-12-1951	57	215.100	1.880.000
1- 4-1940	21- 8-1942	67	8.100	60.000	1- 1-1952	31-12-1953	57	230.000	2.000.000
22- 8-1942	15- 8-1944	72	9.700	75.000	1- 1-1954	30- 6-1955	36	250.000	4.050.000
16- 8-1944	15- 2-1945	72	12.500	100.000	1- 7-1955	30- 6-1956	30	300.000	4.350.000
16- 2-1945	30- 9-1945	72	18.200	150.000	1- 7-1956	31-12-1957	25	360.000	4.770.000
1-10-1945	31- 8-1946	73	34.500	330.000					

2. — Le retribuzioni annue contributive, ovvero gli stipendi o salari pensionabili, di cui all'articolo 6, eventualmente modificati in applicazione del n. 1), si moltiplicano per i corrispondenti coefficienti dell'annessa tabella.

3. — Per ciascuna pensione, si attribuisce al servizio utile, come retribuzione annua contributiva costante, il maggiore tra i prodotti determinati in applicazione del n. 2).

4. — La retribuzione annua pensionabile costante indicata nell'articolo 6 si ottiene sottraendo dalla retribuzione annua contributiva costante di cui al n. 3) un importo variabile con il servizio utile. Tale importo è pari:

a lire 60.000, per i casi di servizio utile non eccedente i 40 anni;

a lire 56.649, 53.507, 50.558, 47.787, 45.184, 42.735, 40.430, 38.260, 36.215, rispettivamente, per i casi di servizio utile di anni 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

a lire 34.287, per i casi di servizio utile non inferiore ai 50 anni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

TABELLA II.

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DA ATTRIBUIRE AL PENSIONATO
PER TUTTO IL SERVIZIO UTILE

ANNI UTILI DI SERVIZIO	EPOCA DI RIFERIMENTO DELLO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA								
	Fino al 31-1-18	Dal 1-2-18 al 30-4-19	Dal 1-5-19 al 31-12-23	Dal 1-1-24 al 31-3-39	Dal 1-4-39 al 31-3-40	Dal 1-4-40 al 21-8-42	Dal 22-8-42 al 15-8-44	Dal 16-8-44 al 15-2-45	Dal 16-2-45 al 30-9-45
0.....	247,926	198,341	152,570	80,300	78,540	71,401	58,795	42,570	28,380
1.....	247,476	197,981	152,293	80,154	78,383	71,258	58,677	42,493	28,328
2.....	243,869	195,095	150,073	78,986	77,205	70,187	57,795	41,873	27,916
3.....	239,813	191,850	147,577	77,672	75,948	69,045	56,855	41,177	27,451
4.....	235,755	188,604	145,080	76,358	74,602	67,902	55,914	40,480	26,987
5.....	231,924	185,539	142,722	75,117	73,435	66,760	54,973	39,822	26,548
6.....	228,318	182,654	140,503	73,949	72,335	65,760	54,150	39,203	26,135
7.....	224,938	179,950	138,423	72,854	71,236	64,761	53,327	38,623	25,748
8.....	221,330	177,064	136,203	71,686	70,136	63,761	52,504	38,003	25,336
9.....	218,176	174,541	134,262	70,664	69,115	62,833	51,740	37,462	24,974
10.....	215,020	172,016	132,320	69,642	68,094	61,905	50,975	36,920	24,613
11.....	213,216	170,573	131,210	69,058	67,537	61,398	50,558	36,610	24,407
12.....	211,414	169,131	130,101	68,474	66,973	60,886	50,136	36,301	24,200
13.....	210,060	168,048	129,268	68,036	66,552	60,503	49,821	36,068	24,046
14.....	209,385	167,508	128,852	67,817	66,295	60,269	49,628	35,952	23,968
15.....	208,709	166,967	128,436	67,598	66,109	60,100	49,489	35,836	23,891
16.....	208,484	166,787	128,298	67,525	65,995	59,996	49,404	35,798	23,865
17.....	208,033	166,426	128,020	67,379	65,888	59,899	49,324	35,720	23,813
18.....	207,583	166,066	127,743	67,233	65,767	59,789	49,233	35,643	23,762
19.....	207,356	165,885	127,604	67,160	65,645	59,678	49,142	35,604	23,736
20.....	206,906	165,525	127,327	67,014	65,524	59,568	49,051	35,527	23,684
21.....	206,455	165,164	127,049	66,868	65,395	59,451	48,955	35,449	23,633
22.....	206,230	164,984	126,911	66,795	65,345	59,406	48,917	35,411	23,607
23.....	205,779	164,623	126,633	66,649	65,217	59,289	48,821	35,333	23,555
24.....	205,553	164,442	126,494	66,576	65,160	59,237	48,778	35,294	23,530
25.....	205,103	164,082	126,217	66,430	65,017	59,107	48,672	35,217	23,478
26.....	204,653	163,722	125,940	66,284	64,874	58,977	48,565	35,140	23,426
27.....	203,751	163,001	125,385	65,992	64,560	58,692	48,329	34,985	23,323
28.....	202,849	162,279	124,830	65,700	64,317	58,471	48,148	34,830	23,220
29.....	201,496	161,197	123,998	65,262	63,824	58,023	47,779	34,598	23,065
30.....	200,145	160,116	123,166	64,824	63,403	57,640	47,464	34,366	22,910
31.....	198,115	158,492	121,917	64,167	62,811	57,101	47,020	34,017	22,678
32.....	196,313	157,050	120,808	63,583	62,204	56,550	46,566	33,708	22,472
33.....	194,284	155,427	119,559	62,926	61,597	55,998	46,111	33,359	22,240
34.....	192,481	153,985	118,450	62,342	60,976	55,433	45,646	33,050	22,033
35.....	190,454	152,363	117,202	61,685	60,354	54,868	45,181	32,702	21,801
36.....	188,424	150,739	115,953	61,028	59,719	54,291	44,706	32,353	21,569
37.....	186,621	149,297	114,844	60,444	59,084	53,713	44,230	32,044	21,362
38.....	184,593	147,674	113,595	59,787	58,519	53,200	43,808	31,695	21,130
39.....	182,564	146,051	112,347	59,130	57,870	52,610	43,321	31,347	20,898
40.....	180,310	144,248	110,960	58,400	57,120	51,928	42,760	30,960	20,640
41.....	170,242	136,194	104,765	55,139	53,931	49,029	40,373	29,232	19,488
42.....	160,799	128,639	98,954	52,081	50,940	46,309	38,133	27,610	18,407
43.....	151,937	121,550	93,500	49,211	48,132	43,757	36,032	26,089	17,393
44.....	143,611	114,889	88,376	46,514	45,495	41,359	34,057	24,659	16,440
45.....	135,787	108,630	83,561	43,980	43,016	39,106	32,202	23,316	15,544
46.....	128,427	102,742	79,032	41,596	40,685	36,987	30,457	22,052	14,701
47.....	121,501	97,201	74,770	39,353	38,490	34,992	28,814	20,863	13,909
48.....	114,979	91,983	70,756	37,240	36,424	33,113	27,267	19,743	13,162
49.....	108,833	87,067	66,975	35,250	34,477	31,344	25,810	18,688	12,459
50.....	103,041	82,433	63,410	33,374	32,642	29,675	24,436	17,693	11,795

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

Segue: TABELLA II.

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DA ATTRIBUIRE AL PENSIONATO
PER TUTTO IL SERVIZIO UTILE

ANNI UTILI DI SERVIZIO	EPOCA DI RIFERIMENTO DELLO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA									
	Dal 1°-10-45 al 31-8-46	Dal 1°-9-46 al 31-5-47	Dal 1°-6-47 al 31-10-48	Dal 1°-11-48 al 30-6-49	Dal 1°-7-49 al 30-6-51	Dal 1°-7-51 al 31-12-51	Dal 1°-1-52 al 31-12-53	Dal 1°-1-54 al 30-6-55	Dal 1°-7-55 al 30-6-56	Dal 1°-7-56 al 31-12-57
	0.....	13,640	6,325	4,785	3,740	3,410	2,530	2,365	1,169	1,086
1.....	13,615	6,312	4,776	3,733	3,404	2,525	2,360	1,166	1,084	0,998
2.....	13,417	6,217	4,707	3,679	3,354	2,489	2,325	1,149	1,068	0,983
3.....	13,194	6,116	4,628	3,618	3,298	2,447	2,287	1,130	1,050	0,967
4.....	12,970	6,015	4,550	3,556	3,243	2,406	2,249	1,111	1,033	0,951
5.....	12,760	5,914	4,476	3,499	3,190	2,367	2,211	1,093	1,016	0,935
6.....	12,561	5,825	4,407	3,444	3,140	2,330	2,178	1,076	1,000	0,921
7.....	12,375	5,737	4,341	3,393	3,094	2,295	2,145	1,060	0,985	0,907
8.....	12,177	5,648	4,272	3,339	3,044	2,259	2,112	1,044	0,970	0,893
9.....	12,003	5,566	4,211	3,291	3,001	2,226	2,081	1,029	0,956	0,880
10.....	11,830	5,484	4,150	3,244	2,957	2,194	2,050	1,013	0,942	0,867
11.....	11,730	5,439	4,115	3,216	2,933	2,176	2,034	1,005	0,934	0,856
12.....	11,631	5,394	4,080	3,189	2,908	2,157	2,017	0,997	0,926	0,845
13.....	11,557	5,360	4,054	3,169	2,889	2,144	2,004	0,990	0,920	0,836
14.....	11,520	5,339	4,041	3,159	2,880	2,137	1,996	0,986	0,917	0,829
15.....	11,482	5,324	4,028	3,148	2,871	2,130	1,991	0,984	0,914	0,823
16.....	11,470	5,315	4,024	3,145	2,868	2,128	1,987	0,982	0,913	0,818
17.....	11,445	5,306	4,015	3,138	2,861	2,123	1,984	0,980	0,911	0,813
18.....	11,420	5,296	4,006	3,131	2,855	2,118	1,980	0,979	0,910	0,808
19.....	11,408	5,287	4,002	3,128	2,852	2,116	1,977	0,977	0,908	0,803
20.....	11,383	5,277	3,993	3,121	2,846	2,111	1,973	0,975	0,906	0,798
21.....	11,358	5,266	3,985	3,114	2,840	2,107	1,969	0,973	0,904	0,793
22.....	11,346	5,262	3,980	3,111	2,837	2,105	1,968	0,972	0,904	0,789
23.....	11,321	5,252	3,972	3,104	2,830	2,100	1,964	0,970	0,902	0,784
24.....	11,309	5,247	3,967	3,101	2,827	2,098	1,962	0,970	0,901	0,780
25.....	11,284	5,236	3,959	3,094	2,821	2,093	1,958	0,968	0,899	0,775
26.....	11,259	5,224	3,950	3,087	2,815	2,088	1,953	0,965	0,897	0,770
27.....	11,210	5,199	3,932	3,074	2,802	2,079	1,944	0,961	0,893	0,763
28.....	11,160	5,180	3,915	3,060	2,790	2,070	1,937	0,957	0,890	0,757
29.....	11,086	5,140	3,889	3,040	2,771	2,056	1,922	0,950	0,883	0,748
30.....	11,011	5,106	3,863	3,019	2,753	2,042	1,909	0,944	0,877	0,740
31.....	10,900	5,058	3,824	2,989	2,725	2,022	1,891	0,935	0,869	0,730
32.....	10,800	5,009	3,789	2,961	2,700	2,003	1,873	0,926	0,860	0,720
33.....	10,689	4,961	3,750	2,931	2,672	1,983	1,855	0,917	0,852	0,710
34.....	10,590	4,911	3,715	2,904	2,647	1,964	1,836	0,907	0,843	0,700
35.....	10,478	4,860	3,676	2,873	2,620	1,944	1,817	0,898	0,835	0,690
36.....	10,366	4,809	3,637	2,842	2,592	1,923	1,798	0,889	0,826	0,680
37.....	10,267	4,758	3,602	2,815	2,567	1,904	1,779	0,879	0,817	0,670
38.....	10,156	4,713	3,563	2,785	2,539	1,884	1,762	0,871	0,809	0,661
39.....	10,044	4,660	3,524	2,754	2,511	1,863	1,743	0,861	0,800	0,651
40.....	9,920	4,600	3,480	2,720	2,480	1,840	1,720	0,850	0,790	0,640
41.....	9,367	4,344	3,286	2,569	2,342	1,738	1,624	0,803	0,746	0,605
42.....	8,847	4,103	3,104	2,426	2,212	1,641	1,534	0,759	0,705	0,571
43.....	8,359	3,877	2,933	2,292	2,090	1,551	1,450	0,717	0,666	0,540
44.....	7,901	3,664	2,772	2,167	1,976	1,466	1,370	0,677	0,630	0,510
45.....	7,471	3,465	2,621	2,049	1,868	1,386	1,296	0,641	0,595	0,482
46.....	7,066	3,277	2,479	1,938	1,767	1,311	1,226	0,606	0,563	0,456
47.....	6,685	3,100	2,345	1,833	1,672	1,240	1,160	0,573	0,533	0,432
48.....	6,326	2,934	2,220	1,735	1,582	1,174	1,097	0,543	0,504	0,409
49.....	5,988	2,777	2,101	1,642	1,497	1,111	1,039	0,514	0,477	0,387
50.....	5,669	2,629	1,989	1,555	1,418	1,052	0,983	0,486	0,452	0,366

(E approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA III

1. — Nei casi di servizi simultanei, ai fini della determinazione della pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai sensi dell'articolo 7, si calcolano, separatamente e con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo al trattamento di pensione originario:

a) la pensione teorica relativa al servizio di maggiore durata, con le norme stabilite dagli articoli 5 e 6;

b) le pensioni teoriche relative ai rimanenti servizi, con le norme di cui alla lettera a) assumendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante quella contributiva definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II.

2. — La pensione teorica per i complessivi servizi è pari alla pensione teorica di maggiore importo tra quelle indicate alle lettere a) e b) del n. 1), aumentata dei prodotti che si ottengono applicando alle rimanenti pensioni teoriche indicate alle citate lettere a) e b) i rispettivi coefficienti dell'annessa tabella. Tali coefficienti si considerano pari ad uno, in qualsiasi caso di servizio utile, qualora la retribuzione annua contributiva presa a base per la determinazione della pensione teorica si riferisca a data non anteriore al 1° luglio 1956.

TABELLA III.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA
NEI CASI DI SERVIZI SIMULTANEI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

ANNI DI SERVIZIO UTILE	EPOCA CUI SI RIFERISCE LO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO LA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA PRESO A BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA		ANNI DI SERVIZIO UTILE	EPOCA CUI SI RIFERISCE LO STIPENDIO O SALARIO PENSIONABILE OVVERO LA RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA PRESO A BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA	
	Anteriore al 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956		Anteriore al 1° gennaio 1954	Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956
fino a 10	0,410	0,991	26	0,384	0,910
11	0,408	0,986	27	0,382	0,905
12	0,406	0,980	28	0,381	0,901
13	0,405	0,975	29	0,379	0,896
14	0,403	0,970	30	0,378	0,892
15	0,401	0,964	31	0,376	0,887
16	0,400	0,959	32	0,375	0,883
17	0,398	0,954	33	0,373	0,878
18	0,396	0,949	34	0,372	0,874
19	0,395	0,944	35	0,370	0,869
20	0,393	0,939	36	0,369	0,865
21	0,391	0,934	37	0,367	0,861
22	0,390	0,929	38	0,366	0,856
23	0,388	0,924	39	0,365	0,852
24	0,387	0,920	40 o più	0,363	0,848
25	0,385	0,915			

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Soliano ed altri: Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori (1264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Soliano, De Grada, Raffaelli e Natta: « Esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori ».

L'onorevole Aurelio Curti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge tende a far sì che tutti gli atti scritti e documenti necessari per l'ammissione agli esami, l'immatricolazione e la frequenza degli asili, delle scuole elementari e delle medie inferiori, per i primi otto anni di istruzione obbligatoria, siano rilasciati senza alcun onere di bollo.

Il principio dell'esenzione, come è noto, è già accolto dalla legislazione vigente per quanto riguarda le scuole elementari e si tratta ora, perciò, di estenderlo anche per gli anni scolastici che superano le scuole elementari ma che pur sempre rientrano nel quadro della cosiddetta scuola dell'obbligo.

La sostanza della proposta di legge mi sembra logica ed equa e quindi da approvare senz'altro; tuttavia ho il dovere di far presente alla Commissione che l'approvazione di essa potrebbe urtare contro una norma del nostro Regolamento la quale norma stabilisce che (articolo 133) l'esame di proposte o disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica.

Ora, effettivamente, il Senato sta procedendo alla discussione del cosiddetto piano decennale della scuola il quale piano, assieme a molte altre questioni, affronta anche quella contenuta in questa proposta di legge; onde credo che invece di stralciare la materia esaminando ed approvando questa proposta di legge, sarebbe forse più opportuno rinviare questa proposta di legge alle norme contenute nel già citato piano decennale della scuola.

Pertanto, onorevoli colleghi, prima di esprimere un formale parere (che del resto non può che essere favorevole) mi permetto di chiedere quale sia l'avviso della Commissione in ordine a questo problema regolamentare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, che ringrazio, ha distinto le sue argomentazioni

in due parti diverse. Nel merito ha espresso parere favorevole, ha però fatto notare che, dal mese di settembre dello scorso anno, si trova presso il Senato un testo di legge che, all'articolo 33 reca, sia pure con delle differenze di forma, la stessa materia. In questo caso soccorre l'articolo 133 del regolamento il quale stabilisce che l'esame di proposte o di disegni di legge sarà sospeso per tre mesi se risulti che al Senato è stata già presentata una proposta o disegno di legge su identica materia.

In effetti alla data di presentazione della presente proposta di legge, e cioè il 27 maggio 1959, risultava già presentato al Senato un testo che, sia pure molto più complesso, regolava, in una sua parte, questa stessa materia.

Il citato articolo del regolamento aggiunge che l'esame del provvedimento non avrà più luogo se, nel frattempo, sarà trasmesso alla Camera, dal Senato il progetto o disegno di legge già approvato.

A stretto rigore di termini, trascorsi tre mesi dalla data del 27 maggio, non vi sarebbe più alcuna eccezione e non ho alcuna difficoltà a riconoscerlo; vi sono però ragioni di opportunità a consigliare di rinviare l'esame del provvedimento.

Ciò considerato ritengo si possa (è questa una proposta che avanza alla Commissione) risolvere la questione nel modo seguente: preso atto che l'onorevole Relatore ha espresso nel merito l'adesione al provvedimento, possiamo sospendere l'esame riservandoci di riprenderlo quando il cosiddetto « Piano della scuola » dal Senato sarà trasmesso alla Camera.

Debbo aggiungere che, nell'avanzare questa proposta ho un dubbio che è dubbio di carattere formale e sostanziale nello stesso tempo. Attualmente è affidata alla nostra competenza primaria una proposta di legge che riguarda una materia sulla quale, quasi certamente, saremo chiamati, come Commissione finanza e tesoro, ad esprimere il nostro parere alla Commissione pubblica istruzione che suppongo sarà competente come competenza primaria a valutare il complesso provvedimento detto « Piano della scuola ». In questo caso dovremo o provvedere a che venga travasata la proposta Soliano ed avere garanzie da parte della Commissione pubblica istruzione, o chiedere di essere chiamati a deliberare insieme poiché questa è la soluzione che il regolamento prevede quando due Commissioni rivendicano la competenza su uno stesso provvedimento.

Desidererei conoscere, al riguardo, l'opinione dei colleghi della parte dell'onorevole Soliano.

GRILLI GIOVANNI. Per decidere sulla proposta avanzata dall'onorevole Relatore sarebbe necessario conoscere esattamente il testo di quella parte del provvedimento in corso di approvazione al Senato, che si riferisce a questa materia perché, se la differenza fra i due testi non è rilevante, potremmo aderire alla proposta avanzata dall'onorevole Relatore. Qualora, invece, la differenza fosse considerevole non so se potremmo accedere a detta proposta. La nostra Commissione è pronta a discutere ed approvare, eventualmente, il provvedimento e, nella eventualità che la Camera approvasse un testo difforme da quello in discussione al Senato, nulla osterebbe che il Senato dovesse prendere in esame il provvedimento da noi approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 33 del disegno di legge n. 129 attualmente in discussione al Senato, articolo che la Commissione pubblica istruzione propone venga approvato senza emendamenti:

« A partire dall'anno scolastico 1950-60, la istruzione impartita nelle scuole per il completamento dell'obbligo e nell'istituto professionale è gratuita.

Con effetto dallo stesso anno scolastico sono abrogate, per la parte che concerne le scuole di cui al precedente comma, le disposizioni che prevedono tasse per la immatricolazione, la frequenza, l'ammissione agli esami, il rilascio dei diplomi, nonché contributi di qualsiasi genere ».

A me pare che la materia sia, sostanzialmente, eguale. Ora, se la nostra Commissione — siamo in sede legislativa e quindi tutto viene raccolto a verbale — afferma il suo consenso a quella che è la sostanza della proposta di legge Soliano e solo per motivi di regolamento ne rinvia la approvazione, a me pare che la parte proponente possa ritenersi soddisfatta.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Il testo di cui ha dato ora lettura l'onorevole Presidente dice: « contributi di qualsiasi genere » ed ha quindi una vastissima estensione.

GRILLI GIOVANNI. Si è accennato che il provvedimento verrà sollecitamente trasmesso dal Senato alla Camera, ma non abbiamo alcuna prova che ciò avvenga mentre nel testo in esame al Senato, si parla dell'anno scolastico 1959-60 che è già cominciato. Non vorrei che l'*iter* parlamentare del provvedimento si prolungasse in maniera eccessiva, così che la

norma di cui all'articolo 33 entrasse in vigore troppo tardi.

Sarebbe, quindi, opportuno approvare senz'altro la proposta di legge Soliano e questo senza pregiudizio per l'eventuale lungo *iter* del provvedimento in corso al Senato che è complesso e comprende molte materie. In tal modo si avrebbe la certezza che le esenzioni entreranno in vigore dall'anno venturo.

PRESIDENTE. Finora, per una consuetudine che ha valore quanto il regolamento scritto, non è avvenuto che, pendente davanti ad un ramo del Parlamento l'esame di un provvedimento, l'altro ramo approvi un provvedimento sulla stessa materia.

L'onorevole Grilli ha, però, prospettato la ipotesi che se la discussione in corso al Senato dovesse prolungarsi troppo si correrebbe il rischio di defraudare di un anno le attese dei genitori degli studenti. Il Senato ha da qualche settimana, iniziato la discussione generale del provvedimento e non sono in grado di sapere quanto questa durerà; ritengo non più di due settimane; poi passerà all'esame degli articoli. Non so se la materia di cui all'articolo 33 possa entrare in vigore per l'anno 1959-60, decorrenza che il 16 settembre 1958 aveva una sua tempestività, ma anche nella ipotesi che ciò non potesse avvenire — ed avanzo l'ipotesi peggiore — e che noi approvassimo il provvedimento, non è che, con questo, avremo reso legge la proposta Soliano in quanto essa dovrebbe essere ancora approvata dal Senato.

Non avremmo, quindi, ottenuto il risultato di rendere definitivo il provvedimento ed avremmo creato un precedente che non è di riguardo verso l'altro ramo del Parlamento.

Ai fini della giusta attesa dei presentatori della proposta di legge, a me sembra che, lo aver dichiarato in Commissione che la proposta di legge è accolta, credo, alla unanimità, sia moralmente più che sufficiente anche perché, per regolamento, nulla possiamo fare che possa diventare definitivo.

Non so se ho sufficientemente chiarito il mio punto di vista.

GRILLI GIOVANNI. Mi rendo conto delle sue argomentazioni e della sua volontà, ottima, di non compiere alcuno sgarbo ai colleghi del Senato; credo tuttavia che, se dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, competente in materia di tributi anche scolastici, giungesse tempestivamente al Senato, non notizia generica di un apporto positivo circa le disposizioni previste dall'articolo 33 del Piano della scuola e della proposta di legge Soliano ed altri, che non so quanto

potrebbe influire, ma invece, e non per sgarbo ma per far presente al Senato un orientamento della Commissione finanze e tesoro della Camera, un provvedimento approvato, il Senato dovrebbe accettare la cosa non come una mancanza di cortesia ma come l'indice di una precisa adesione per cui, in sede di discussione dell'articolo 33, il Senato non avrebbe difficoltà ad assorbire i concetti contenuti nella proposta di legge Soliano.

Si tratta di un provvedimento molto semplice e breve, e noi approvandolo ed inviandolo al Senato, renderemmo noto che la nostra Commissione è così orientata cioè che renderà più facilmente immissibile nel testo in discussione presso quel ramo del Parlamento, il concetto che già è molto vicino al nostro.

PRESIDENTE. Se il render noto vuol dire « portare a conoscenza », le debbo dire che dopo ogni seduta delle nostre Commissioni in sede legislativa o referente, viene pubblicato un bollettino delle Commissioni, in appendice ai resoconti sommari, per cui il bollettino di oggi recherà che la Commissione finanze e tesoro della Camera, esaminando la proposta di legge n. 1264, dei colleghi Soliano ed altri, su relazione dell'onorevole Curti, ha convenuto all'unanimità sulla sostanziale bontà della proposta e che ne ha sospeso l'*iter* unicamente in relazione all'articolo 133 del regolamento che noi interpretiamo in quel quadro di cortesia che regola i nostri rapporti, al di là del termine letterale dei 90 giorni.

Ma a parte queste considerazioni, ripeto, la nostra azione non sarebbe produttiva di risultati concreti poiché con la nostra approvazione la proposta di legge non potrebbe diventare legge in quanto dovrebbe ancora essere approvata dal Senato. Quello che a noi deve importare è che il Senato conosca il parere della nostra Commissione su questo punto e ne tenga conto in sede di discussione.

E poiché l'onorevole Grilli insiste nel suo parere contrario, chiedo alla Commissione di votare sulla proposta sospensiva, per i motivi già ampiamente specificati.

(La proposta di sospensiva è approvata).

Discussione del disegno di legge: Modalità per la nomina del Vicedirettore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla V Commissione del Senato nella

seduta dell'11 marzo 1959: « Modalità per la nomina del vice direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Onorevoli colleghi, come è noto il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, stabilisce che la nomina del vice direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è fatta dal Consiglio dei ministri e che il vice direttore generale stesso debba essere scelto tra i direttori centrali dell'amministrazione dei monopoli.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame (già approvato dal Senato) ha lo scopo, in sostanza, di allargare la base per la scelta del funzionario da nominare al posto di vice direttore generale proponendo che, invece di limitarsi ai direttori centrali, la scelta possa anche ricadere tra i funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale tecnico o amministrativo e di direttore di stabilimento di prima classe.

Secondo il relatore, però, il problema più importante non è tanto quello di allargare la base di scelta quanto piuttosto quello di scindere le funzioni tecniche da quelle amministrative che finora sono invece assommate sempre nella persona del vice direttore generale. Infatti, tenuto conto della grande complessità e del vasto campo di attività in cui si muove l'attività dell'azienda dei monopoli di Stato (dalla coltivazione del tabacco, alla manifattura, alle saline, al chinino, all'organizzazione commerciale, ecc.), penso sia estremamente difficile trovare un funzionario in grado di avere questa doppia competenza tecnica e amministrativa. Da ciò l'opportunità secondo il mio parere, di collocare al vertice dell'amministrazione un responsabile per la parte tecnica ed un altro per la parte amministrativa, cosa che consentirebbe sicuramente una migliore funzionalità a tutta l'azienda.

Ecco perché, in considerazione di motivi che spero saranno condivisi da tutta la Commissione, mi sono permesso di presentare un emendamento in questo senso. Ne parlo fin d'ora, prima cioè di passare all'esame degli articoli, esso è legato al parere espresso su questo disegno di legge dalla prima Commissione, la quale — sulla base del testo pervenutoci dal Senato — aveva espresso parere contrario e solo in considerazione dell'emendamento da me annunciato lo ha ritirato,

esprimendo invece di quello, parere favorevole. Ne consegue, naturalmente, che se la Commissione, come spero, approverà il mio emendamento, anche il titolo del provvedimento dovrà essere emendato.

In conclusione, con la riserva dell'emendamento da me già presentato alla Presidenza, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREBBI. Volevo dire che la nostra parte non è contraria alla nomina di un vice direttore, così come viene prospettata dal disegno di legge in esame, se ciò può servire a migliorare la funzionalità e l'attività della grande azienda dello Stato italiano; esprimeremo dopo la discussione il nostro parere, ma riteniamo di poter cogliere l'occasione per cominciare a discutere tutta la grossa questione della azienda dei monopoli di Stato.

Abbiamo, nei giorni scorsi, ricevuto il bilancio dell'azienda dei monopoli di Stato e lo abbiamo esaminato. È un bilancio, senz'altro, notevole e confortevole, sia per quanto riguarda il gettito di tributi alle casse dello Stato, sia per quanto riguarda gli utili di esercizio industriale. Per quanto riguarda particolarmente l'utile industriale dell'azienda dei monopoli di Stato, abbiamo delle nostre considerazioni che vorremmo, qui, brevemente, esprimere per giungere ad una proposta conclusiva.

È a tutti nota la nostra opinione per quanto riflette le aziende di Stato: noi abbiamo affermato ed affermiamo che scopo precipuo delle aziende pubbliche non deve essere la ricerca del massimo utile, bensì di dare il migliore dei servizi al più basso dei prezzi.

PRESIDENTE. Ma in questo caso si tratta di un monopolio fiscale!

TREBBI. Il monopolio fiscale riguarda il gettito tributario ma la nostra obiezione riguarda la gestione industriale del monopolio di Stato.

PRESIDENTE. Non è in discussione qui.

TREBBI. Arriverò allora alle proposte, sebbene spesso si vada fuori dei binari dello strettamente indispensabile alla discussione. Ripeto, è nostro parere che le aziende pubbliche debbano tendere principalmente a dare il migliore dei servizi e dei prodotti al più basso dei prezzi e tutto questo nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori. Osservando il bilancio dell'azienda dei monopoli di Stato, ci è apparso che nessuno di questi due principi venisse osservato fino in fondo: i prodotti non sono sempre i migliori, particolar-

mente nel campo del fumo ed il trattamento del personale non è sempre dei più ortodossi.

PRESIDENTE. È questa una discussione che può aver luogo in sede di approvazione della spesa!

TREBBI. È vero, però volevo prendere lo spunto da questa discussione per far sì che, il giorno in cui il Ministro delle finanze porrà in discussione il preventivo, esaminasse anche il consuntivo della Azienda monopoli di Stato per studiare anche tutta la grossa questione del personale.

Ho parlato recentemente con i dipendenti di una Azienda dei monopoli di Stato e ho riscontrato che vi sono parecchie cose da riesaminare, vedere e sanare.

Sul disegno di legge in esame diciamo che vi è una questione da esaminare e discutere e, così come abbiamo fatto in altre occasioni, proponiamo di giungere, su tale questione, ad una discussione specifica. Di questioni del genere ne abbiamo sollevate già alcune: alla epoca della discussione sul sovrapprezzo Suez per la benzina chiedemmo che si esaminassero le possibilità che ancora esistevano, di ridurre il prezzo della benzina e dei petroli ed il Ministro Preti si dichiarò d'accordo e disse che avrebbe portato un vasto esame su tutta la questione; in seguito, in sede di esame della questione delle proprietà demaniali nelle città, l'onorevole Valsecchi, su nostra richiesta, si è impegnato a portare un quadro generale della questione onde poterla discutere; ora ci rendiamo conto che anche sulla questione dei monopoli si deve giungere ad una discussione.

GRILLI GIOVANNI. L'onorevole relatore vorrebbe apportare una modifica al testo approvato dal Senato introducendo un elemento del tutto nuovo e precisamente la nomina di due vicedirettori, uno tecnico ed uno amministrativo. Desidererei conoscere da cosa è scaturita una simile idea. Comprenderei che il direttore di stabilimento fosse un tecnico od un amministratore ma non possiamo avere un vice direttore generale tecnico. Vorrei quindi che la Commissione prestasse molta attenzione a questo provvedimento, ad una modifica di organizzazione introdotta così, di straforo, durante una discussione come l'attuale, quando al Senato non è apparsa questa esigenza, quando alla Camera la stessa esigenza mai è apparsa. Occorre riflettere e non accettarla. Comunque, pregherei l'onorevole relatore di chiarire in modo esauriente il perché di questa sua proposta e perché si vuole introdurre una nuova definizione nell'organico dello

Stato, quella di direttore generale tecnico e di direttore generale amministrativo.

Non solo competente in materia ma a me sembra che non vi siano simili distinzioni nelle altre aziende dello Stato; comunque vorrei aggiungere che, alle due persone aventi le due diverse qualifiche, dovrebbero essere corrisposte diverse retribuzioni, il che comporterebbe non so quali eventuali conflitti in seno alla azienda. È questo un ulteriore motivo perché la Commissione debba esaminare attentamente tutta la questione.

ANGELINO PAOLO. Vorrei far rilevare all'onorevole relatore che il titolo stesso del disegno di legge in esame, preclude la possibilità di modificare l'organico. Potrà essere presentata una proposta di legge dal titolo: « Modifica dell'organico della Azienda autonoma dei monopoli di Stato » e potrà essere messa in discussione. Mi pare quindi, che si sia assolutamente fuori del seminato. Per questo preannuncio il mio voto contrario.

RAFFAELLI. Il provvedimento attiene alla modifica organica di un ramo della Amministrazione; domando all'onorevole relatore se, una volta apportata una modifica in questo senso per una grande azienda e per un ramo dell'amministrazione, non sorgerebbero gli stessi problemi per altri rami della amministrazione e per non so quante altre aziende.

ROSSI PAOLO MARIO. Volevo aggiungere una brevissima considerazione a quelle già prospettate dai colleghi della mia parte. Ritengo che la richiesta dell'onorevole relatore circa la nomina di due vice-direttori generali, uno tecnico ed uno amministrativo, non possa essere sostenuta neppure in rapporto ai compiti ed alle funzioni che essi dovrebbero svolgere in quanto, al livello di vice-direttore generale a me sembra si sia già superato lo scaglino settoriale. Un direttore tecnico sarebbe comprensibile in un settore ma al livello della direzione generale, sorge la domanda riguardante dove egli avrà i suoi compiti e le sue funzioni.

Approvando la proposta avanzata dall'onorevole relatore contribuiremmo in un domani molto prossimo a far sorgere dei conflitti di competenza fra le due attribuzioni, a parte il fatto, poi, che apriremmo la porta a richieste analoghe anche in altri settori. Stabiliremmo un principio abbastanza pericoloso.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta da me avanzata non dovrebbe portare nulla di nuovo al testo approvato dal Senato per quanto riguarda l'organico del personale. Infatti nell'articolo unico è detto

che il vice direttore generale è scelto tra i funzionari dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale tecnico o amministrativo e di direttore di stabilimento di prima classe ed io ho chiarito che il vice direttore generale è scelto fra i direttori centrali dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

Qualora approvassimo il testo a noi venuto dal Senato, porteremmo un altro grado quarto in quanto i vice direttori centrali della amministrazione dei monopoli sono 7 e, scegliendo quindi il vice direttore generale tra gli ispettori generali, si verrebbe indubbiamente ad aumentare di un altro grado quarto l'organico dell'amministrazione. La mia proposta, quindi, non si discosta assolutamente, per quanto riguarda l'eventuale aumento dell'organico del personale, da quella del Senato.

In secondo luogo la mia proposta tende a migliorare il disegno di legge approvato dal Senato in quanto, anziché scendere, per la scelta del vice direttore generale, agli ispettori generali, ci si ferma ai direttori centrali.

Come ho già detto all'inizio della mia relazione, non si tratta di allargare il campo di scelta ma, invece, di nominare un coordinatore ed un organizzatore dei due settori dell'amministrazione dei monopoli in quanto; come è noto, nella detta amministrazione vi è il campo della coltivazione dei tabacchi, quello della manifattura, degli stabilimenti di produzione che danno ad esso un indubbio carattere tecnico; se poi discendiamo alla distribuzione ed alla vendita dei generi di monopolio, abbiamo i servizi di contabilità, di amministrazione, del personale che richiedono indubbie capacità di ordine amministrativo e le qualità di ordine tecnico e quelle di ordine amministrativo, difficilmente possono assommarsi in una sola persona.

RAFFAELLI. Pensiamo alle ferrovie dello Stato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha due vice direttori, uno tecnico ed uno amministrativo. Non mancano i precedenti. Non vi è quindi la preoccupazione di creare altre pretese in altre amministrazioni dove non esistono questi caratteri così ben definiti in campo tecnico ed in campo amministrativo. L'emendamento da me proposto, quindi, tende, a mio modesto avviso, a migliorare la situazione.

Non possono, poi, sorgere conflitti di competenza tra il vice direttore generale tecnico

ed il vice direttore amministrativo in quanto essi operano ognuno in un campo ben definito e delimitato. Si tratta, in conclusione, di dare all'amministrazione dei monopoli di Stato un assetto più organico ed al direttore generale una migliore possibilità di soprintendere a tutti i servizi.

Credo di aver risposto esaurientemente alle obiezioni sollevate.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere, come componente della Commissione, qualche dubbio che può anche nascere dalla per me non facile interpretazione delle norme che stiamo esaminando.

Debbo dire, innanzitutto, che il disegno di legge in esame è pervenuto alla nostra Commissione dalla presidenza della Camera, col vincolo del parere negativo della Commissione I (Affari costituzionali).

La I Commissione in data 22 aprile 1959 si è così espressa:

La Commissione affari costituzionali, in sede di esame del disegno di legge: « Modalità per la nomina del vice direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (967), esprime parere contrario ritenendo che l'ambito dei sei direttori centrali dell'azienda tra i quali, secondo le norme attualmente vigenti, deve procedersi alla scelta del vice direttore generale, sia sufficientemente ampia per consentire la designazione di persone idonee senza introdurre una norma che avrebbe carattere di assoluta eccezionalità nel sistema del nostro rapporto di pubblico impiego e sarebbe lesivo delle regole inerenti all'ordinamento gerarchico ».

Si tratta di un parere negativo in forma ostativa al procedere.

GRILLI GIOVANNI. Poteva essere comunicato prima.

PRESIDENTE. I pareri sono a disposizione di tutti i colleghi. Debbo dire che questo parere era così ostativo che, come uso fare in casi del genere, ricevutolo, pregai l'onorevole relatore di prendere contatto con la Commissione affari costituzionali per vedere se si poteva introdurre qualche modifica al testo pervenuto dal Senato così da evitare che si giungesse ad esprimere il consueto giudizio che la Commissione finanze e tesoro blocca, se non tutti, buona parte dei provvedimenti di legge. Soltanto l'11 novembre la Commissione affari costituzionali trasmise il nuovo parere del quale do lettura:

« Mi onoro comunicare che nella seduta odierna la Commissione ha espresso parere

favorevole sul seguente emendamento all'articolo 1 del disegno di legge: Nella amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo. I vice direttori generali sono scelti rispettivamente tra i direttori centrali tecnici e i direttori centrali amministrativi della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge ».

Il primo comma citato dispone che i direttori generali dei monopoli di Stato sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Non so se questa sia una procedura particolarmente solenne o se ciò avvenga anche in casi consimili.

Il testo sostitutivo prosegue poi, con il seguente comma: « Nella prima attuazione della presente legge, l'attuale vice direttore generale, assume la qualifica di vice direttore generale tecnico ».

Debbo dire che la discussione al Senato secondo il testo stenografico, aveva dato luogo, da parte del relatore, senatore Braccesi a qualche apprezzamento un po' scherzoso: « Oltre a queste sei Direzioni centrali con altrettanti direttori esiste anche un Direttore generale ed un Vice direttore generale. Non c'è nulla di male in questa impostazione del disegno di legge. Solamente ci viene il dubbio che questa modifica sia fatta *ad hoc* per una certa persona. Io non ho elementi in proposito ma non ho nemmeno molte perplessità di allargare il numero dei concorrenti al posto di Vice direttore generale; vuol dire che il Consiglio dei ministri ed il Ministero delle finanze saranno più o meno responsabili di una scelta felice. Sono quindi del parere che il disegno di legge debba essere approvato ».

Successivamente venivano richiesti chiarimenti tendenti a conoscere se, secondo la formulazione del testo del disegno di legge, si ammettevano funzionari di grado quinto, alla carica di vice direttore generale tecnico; veniva risposto affermativamente e l'onorevole Sottosegretario alle finanze, nel prendere la parola aveva respinto il dubbio affacciato dall'onorevole relatore che si trattasse di una legge *ad hoc*.

L'onorevole relatore della nostra Commissione ha compiuto, a mio giudizio, un lavoro egregio in quanto il testo che ora ci viene sottoposto, pur introducendo la qualifica di

vice direttore generale amministrativo in aggiunta a quella di vice direttore generale tecnico, l'ha però riservata esclusivamente a coloro che già usufruiscono del grado quarto. Resta, quindi, un chiarimento da chiedere e precisamente per quale motivo venga, in un provvedimento che certamente è nato su proposta della amministrazione competente, richiesta in un primo tempo l'istituzione di un vice direttore generale e, successivamente, si arrivi, sentita la stessa amministrazione, nel giro di pochi mesi, a ritenere che debbano essere istituiti due posti di vice direttore generale, uno con qualifica tecnica e l'altro amministrativa. Non si tratta di domanda di poco conto, per molti aspetti: compreso quello di una certa inflazione di ex gradi quarto!

Vi è poi la questione dell'ultimo comma ed io, come membro della Commissione mi permetto di rivolgere all'onorevole relatore, la preghiera di eliminare detto comma parendo a me singolare che una persona venga nominata ad una carica, non nominativamente, ma di fatto, attraverso una legge. Mi parrebbe, in tal modo, di convalidare il dubbio cui aveva accennato il senatore Braccesi!

RAFFAELLI. Ma il senatore Braccesi era il relatore di maggioranza!

PRESIDENTE. Il Consiglio dei ministri o chi di competenza, provvederà alla nomina secondo quella che è la piena libertà di decisione e sarà o non sarà quella determinata persona ad assumere la qualifica; metterlo nella legge mi pare cosa un po' eccessiva. Questa è la mia modesta opinione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il mio scopo era di affidare ad un funzionario tecnico l'incarico di vice direttore generale tecnico e ad un funzionario competente di amministrazione l'incarico di vice direttore generale amministrativo. Ma essendo attualmente previsto un solo vice direttore generale, che è di solito un tecnico, la preoccupazione affacciata prima può essere considerata superflua.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di fare rilevare che la discussione si è andata notevolmente spostando da quello che è l'oggetto di questo disegno di legge: cioè l'allargamento della base per la scelta del vice direttore generale che invece di essere limitata ai soli sei direttori centrali amministrativi, avrebbe dovuto estendersi fino al livello degli ispettori generali.

Perché il Governo ha fatto questa proposta? Soltanto perché la scelta del vice direttore

generale è di natura molto delicata e vorrei dire complessa poiché proprio al vice direttore generale spetta svolgere una quantità di compiti che di solito difficilmente possono essere svolti con la dovuta competenza, da una sola persona. Vi prego di considerare, per un momento, onorevoli colleghi che il vice direttore generale dei monopoli di Stato oltre a sostituire, quando occorre, il direttore generale, assomma in sé una quantità enorme di compiti: da quelli commerciali a quelli produttivi, a quelli amministrativi. Si voleva perciò allargare maggiormente il campo di scelta per potere più agevolmente trovare la persona idonea a svolgere queste non poche e non semplici mansioni.

Senonché la I Commissione della Camera in sede di parere, ha eccepito che operando il proposto allargamento, si sarebbe urtati contro l'ordinamento gerarchico dello Stato e pertanto espresse parere contrario.

Questo accentramento determina effettivamente una certa strozzatura e ciò si nota in modo particolare durante le riunioni del consiglio di amministrazione della azienda dove si vede chiaramente (e me ne può dare certo atto il collega Natali che ivi mi ha preceduto) che essendo l'attuale vice direttore un competente principalmente di questioni tecniche nelle quali è ferratissimo, quando si passa a parlare di questioni amministrative diventa necessario chiamare in causa altri funzionari.

Si tenga presente che attualmente l'azienda ha, grosso modo, circa 25 mila dipendenti nelle attività industriali, 62 mila rivenditori e circa 185 mila addetti alla coltivazione del tabacco. Non solo: ma l'azienda è anche produttrice di materie prime che provvede anche a lavorare (solfati, chinimo, sali minerali, ecc.). Un complesso di attività, insomma, che richiede notevoli capacità di ordine commerciale all'interno e all'estero e di ordine squisitamente tecnico. Mi domando perciò se è lecito lasciare ancora in piedi un quadro organico che non è in relazione al progresso dei tempi attuali.

E soprattutto mi domando come è possibile conciliare queste strutture organizzative antiquate con le continue richieste che ci vengono da tutte le parti, di migliorare i criteri industriali e produttivi e di modernizzare la attività della azienda. Come è possibile fare ciò quando ancora a causa delle strettoie dovute all'ordinamento burocratico, anche una pratica riguardante l'ultima tabacchina va a finire sul tavolo del vice direttore generale quando questi, oltre alla somma di responsabilità cui ho fatto cenno, deve mantenere an-

che rapporti di carattere politico con il Governo e in vista dell'entrata in vigore del mercato comune deve assolvere a numerosissimi impegni di carattere internazionale?

Queste ed altre considerazioni mi fanno convinto sempre di più che l'organizzazione attuale dell'azienda non risponde minimamente alle necessità odierne.

PRESIDENTE. Ma l'ordinamento del personale risale appena al 1956!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo, però quell'ordinamento ha riprodotto in sostanza quello già esistente poiché le modifiche sono avvenute soprattutto nelle sfere dei vari passaggi da una categoria all'altra, con il riconoscimento di varie qualifiche (e per questo motivo anzi sono sorte numerose vertenze): ma per il resto bisogna forse riconoscere che non si sa se le modifiche si siano risolte in bene o in male per l'amministrazione.

Ad ogni modo siccome vi è sempre qualche cosa da imparare, noi abbiamo imparato che dopo il primo provvedimento occorre giungere ad un secondo. Da questo punto di vista quanto è stato finora proposto dal relatore può e deve essere considerato un primo e timido passo verso questa auspicata riorganizzazione. Il problema infatti non riguarda soltanto l'azienda dei monopoli, ma anche numerosi altri settori.

TREBBI. Allora, tanto vale, procediamo ad una riforma generale!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allo stato attuale delle cose ad una riforma generale si può guardare solo come speranza. Intanto però sarebbe bene fare almeno qualche timido passo... e non in favore di qualche persona. È spiacevole, onorevoli colleghi, trovarsi in Commissione allorché si tratta di sistemare alcuni gradi elevati e sentirsi dire che si tratta di sistemare qualcuno. Ciò è anche accaduto quando si è trattato di nominare il comandante generale della guardia di finanza!

In realtà noi siamo preoccupati di rendere funzionale al massimo la nostra amministrazione, cercando di collocare ai posti di comando le persone più capaci. Di resto, ciò non va riferito soltanto all'azienda dei monopoli di Stato ma lo stesso discorso potrebbe farsi anche per numerose altre aziende dello Stato (telefoni, ferrovie, ecc.).

Per quanto riguarda il caso in esame bisogna obiettivamente riconoscere la opportunità di distinguere le competenze facendo in modo che al vertice dei due gruppi rappresentati ognuno da tre direttori centrali ammi-

nistrativi e tre direttori centrali tecnici vi sia un vice direttore generale tecnico e un vice direttore generale amministrativo, scegliendoli tra quegli elementi più idonei offerti dal mercato dell'intelligenza.

Credo, onorevoli colleghi, che su questo punto la Commissione dovrebbe essere unanimemente consenziente, approvando l'emendamento di cui ha fatto cenno l'onorevole relatore, pur accogliendo le osservazioni del nostro Presidente, peraltro accettate dal relatore, di sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento che era inteso non già a stabilire una nuova norma ma piuttosto a confermare una qualifica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Il vice direttore generale è scelto tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale tecnico o amministrativo e di direttore di stabilimento di prima classe ed è nominato con le stesse modalità di cui al primo comma ».

L'onorevole relatore, avendo ritirato l'ultimo comma dell'emendamento, ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

« Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo.

I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici e i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalità di cui al primo comma ».

TREBBI. Per la verità, le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario non ci hanno convinto: anzi per meglio dire ci hanno convinto maggiormente sulla bontà della nostra tesi. Dalle parole dette dal Sottosegretario Valsecchi appare evidente la necessità di riorganizzare la struttura dell'azienda. Ferma quindi questa necessità di riordinamento strutturale, siamo convinti che la proposta originaria contenuta nel disegno governativo sia da pre-

ferire all'emendamento sostenuto dal relatore e accolto dal Governo.

Pertanto, dichiariamo di astenerci dal votare.

PRESIDENTE. Consideri però, onorevole Trebbi, che sul testo originario del disegno governativo, la Commissione I ha già espresso parere contrario.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ed infatti quel testo è stato tacciato di incostituzionalità. Adesso, onorevoli colleghi, di fronte all'emendamento proposto dal relatore che, ad un giudizio obiettivo deve essere riconosciuto utile ai fini di un migliore funzionamento dell'azienda, ci si nega il voto. A che vale allora preoccuparsi di cercare di migliorare l'organizzazione dell'azienda quando ci si nega anche questa minima possibilità di rendere l'azienda stessa più efficiente?

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo unico, fino alle parole: « dai seguenti », sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore propone di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

« Istituzione della qualifica del vice direttore generale tecnico e della qualifica di vice direttore generale amministrativo nell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Pongo in votazione questa proposta:

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata al comune di Vallecrosia del complesso immobiliare costituente l'ex caserma Guardia alla Frontiera (G.A.F.) sita in quella località (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 ottobre del 1959: « Vendita a trattativa privata al comune di Vallecrosia del complesso immobiliare costituente l'ex caserma guardia alla frontiera (G.A.F.) sita in quella località ».

L'onorevole Natali ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NATALI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge propone di vendere a trattativa privata al comune di Vallecrosia in provincia di Imperia il complesso immobiliare costituente l'ex caserma guardia alla frontiera, sita in quella località.

Poiché il prezzo stabilito per la vendita è stato ritenuto equo e poiché si tratta di un'operazione che riguarda un comune, precisamente quello di Vallecrosia, e quindi di un'operazione fatta a fine di utilità pubblica, esprimo senz'altro parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita, a trattativa privata, al comune di Vallecrosia, per il prezzo di lire 135.000.000 pagabili in dieci rate annuali con gli interessi legali a scalare, del complesso immobiliare sito in Vallecrosia costituito dall'ex caserma « Guardia alla Frontiera » (G. A. F.) confinante con la strada comunale di San Rocco, la strada provinciale di Perinaldo e la proprietà di Trucchi Carlo e Mario.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo contratto con proprio decreto ».

Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1467):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1959

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1467, risultano assorbite le proposte di legge Tozzi Condivi (440) e Colitto (983).

e dei disegni di legge:

« Istituzione della qualifica di vice direttore generale tecnico e della qualifica di vice direttore generale amministrativo nella amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (967):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	19
Voti contrari	14

(*La Commissione approva*).

« Vendita a trattativa privata al comune di Vallecrosia del complesso immobiliare costituente l'ex caserma guardia alla frontiera (G.A.F.) sita in quella località » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1612):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Giglia, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Martinelli, Monasterio, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Passoni, Patrini, Pieraccini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Tantalò, Vicentini e Zugno.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI